

Art. 2.

Con regio decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questa proposta di legge.

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe la votazione segreta sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11.

Propongo però di rimetterla a domani e di procedere nell'ordine del giorno.

Non essendovi osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Provvedimenti riguardanti l'emigrazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti riguardanti l'emigrazione.

Procediamo alla discussione degli articoli in dipendenza dello

Articolo unico.

Gli articoli 7, 11, 28, e 33 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione sono abrogati e ad essi sono sostituiti gli articoli seguenti di pari numero, con l'aggiunta degli articoli 7-bis, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 16-bis, 32-bis, 33-bis, 33-ter e 35-bis.

Prima di dar lettura dell'articolo 7 proposto dalla Commissione, avverto che l'onorevole Cabrini propone che venga aggiunto alla legge 31 gennaio 1902 anche il seguente articolo 5-bis:

« Tutte le esenzioni fiscali accordate in materia di infortuni sul lavoro si applicano anche agli atti e documenti, che si riferiscano alla liquidazione o pagamento di indennità o rendite dovute a cittadini, in base a leggi straniere, per causa d'infortunio sul lavoro, invalidità o vecchiaia ».

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Il Governo accetta l'articolo 5-bis, proposto dall'onorevole Cabrini.

CABRINI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, metto a partito l'articolo 5-bis, proposto dall'onorevole Cabrini, ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Art. 7.

È istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un Commissariato nel quale è concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.

Il Commissariato dell'emigrazione è composto: di un commissario generale, nominato fra gl'impiegati superiori dello Stato, su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri; e di tre commissari, nominati secondo le norme determinate nel regolamento.

I componenti il Commissariato che siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato conservano il grado ed i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengono e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.

Gl'impiegati del Commissariato, il cui ruolo organico è allegato alla presente legge, sono equiparati agli impiegati dello Stato; e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.

Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione nel ruolo stesso degli impiegati del Commissariato nominati in virtù degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonché degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge, come per la nomina del nuovo personale, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi, con decreto reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato.

È pure istituito un Consiglio dell'emigrazione composto: del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istru-